

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 febbraio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma


AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 27

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

**Provvedimenti relativi all'attività di controllo
sulle produzioni vitivinicole italiane**





S O M M A R I O

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Valpolicella» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (11A00877) Pag. 1

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» («Siguria s.r.l.») a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Recioto della Valpolicella» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (11A00878) Pag. 3

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» («Siguria s.r.l.») a svolgere le attività di controllo per la DOC «Valpolicella Ripasso» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (11A00879) Pag. 6

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» («Siguria s.r.l.») a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Amarone della Valpolicella» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (11A00880) Pag. 9

DECRETO 17 gennaio 2011.


Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vicenza» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (11A00881) Pag. 12

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Breganze» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (11A00882) Pag. 14



DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Arcole» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00883)	Pag. 16
DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bardolino» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00884)	Pag. 18
DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Bardolino Superiore» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00885)	Pag. 20
DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Berici» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00886)	Pag. 22
DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Gambellara» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00887)	Pag. 24
DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Merlara» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00888)	Pag. 26
DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Monti Lessini o Lessini» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00889)	Pag. 28
DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Recioto di Gambellara» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00890)	Pag. 30
DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Recioto di Soave» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00891)	Pag. 32
DECRETO 17 gennaio 2011. <i>Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Soave» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.</i> (11A00892)	Pag. 34



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Soave Superiore» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (11A00893) Pag. 36

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Euganei» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (11A00894) Pag. 38

DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vini del Piave» o «Piave» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (11A00895) Pag. 40

DECRETO 17 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (11A00896) Pag. 42

DECRETO 17 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (11A00897) Pag. 45

DECRETO 17 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Venezia» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (11A00898) Pag. 48

DECRETO 18 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Lison» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (11A00899) Pag. 51

DECRETO 18 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lison Pramaggiore» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (11A00900) Pag. 54





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Valpolicella» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17098 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquia s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Valpolicella».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;



Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 646873/48 del 13 dicembre 2010 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Valpolicella», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17098 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.
2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17098 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.


Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE



DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» («Siquria s.r.l.») a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Recioto della Valpolicella» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 49/10 del 05 luglio 2010 presentata dal Consorzio di tutela vino Valpolicella con la quale è stata individuata la «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.», inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella»;

Vista la nota del 03 luglio 2009 presentata dal Consorzio di tutela vino Valpolicella con la quale lo stesso richiedeva di inserire nel Piano dei controlli dei vini a DOCG «Recioto della Valpolicella» il controllo a carico delle produzioni di uve messe a riposo presso le aziende che operano l'appassimento delle stesse con entità di controllo pari al 100%.



Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 646873/48 del 13 dicembre 2010 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. La "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.", con sede in vicolo A. Mattielli, 11 Soave (VR), è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Recioto della Valpolicella» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.


Art. 2

1. La "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle



precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE



DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» («Siguria s.r.l.») a svolgere le attività di controllo per la DOC «Valpolicella Ripasso» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 49/10 del 05 luglio 2010 presentata dal Consorzio tutela vino Valpolicella con la quale è stata individuata la «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.», inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 646873/48 del 13 dicembre 2010 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Società italiana per la qualità e la



rintracciabilità degli alimenti s.r.l.” quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”;

Decreta:

Art. 1

1. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, con sede in vicolo A. Mattielli, 11 Soave (VR), è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall’art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Valpolicella Ripasso» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2

1. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.” di cui all’art. 1, di seguito denominata “struttura di controllo autorizzata”, dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell’Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall’Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d’idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell’applicazione dell’attività di controllo;

b) i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell’emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l’avvio del controllo.



Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4


1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00879



DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione alla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» («Siquria s.r.l.») a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Amarone della Valpolicella» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 49/10 del 05 luglio 2010 presentata dal Consorzio di tutela vino Valpolicella con la quale è stata individuata la «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.», inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella»;

Vista la nota del 03 luglio 2009 presentata dal Consorzio di tutela vino Valpolicella con la quale lo stesso richiedeva di inserire nel Piano dei controlli dei vini a DOCG «Amarone della Valpolicella» il controllo a carico delle produzioni di uve messe a riposo presso le aziende che operano l'appassimento delle stesse con entità di controllo pari al 100%.



Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 646873/48 del 13 dicembre 2010 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. La "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.", con sede in vicolo A. Mattielli, 11 Soave (VR), è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Amarone della Valpolicella» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2

1. La "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle



precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.


Art. 4

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vicenza» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17440 del 29 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquria s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vicenza».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;


Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Arcole», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17440 del 29 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17440 del 29 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00881



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Breganze» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Breganze» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17442 del 29 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Breganze».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Breganze», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17442 del 29 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17442 del 29 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.


2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00882



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Arcole» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Arcole» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17441 del 29 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquria s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Arcole».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Arcole», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17441 del 29 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17441 del 29 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00883



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bardolino» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17100 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquria s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Bardolino».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;


Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Bardolino», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17100 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17100 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00884



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Bardolino Superiore» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bardolino Superiore» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17187 del 28 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquia s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Bardolino Superiore».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Bardolino Superiore», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17187 del 28 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17187 del 28 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.
2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00885



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Berici» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17443 del 29 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquria s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Berici».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Colli Berici», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17443 del 29 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17443 del 29 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00886



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Gambellara» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17101 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquria s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Gambellara».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;


Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Gambellara», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17101 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17101 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.


2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00887



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Merlara» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17444 del 29 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve «Siquiria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Merlara».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;


Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Merlara», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17444 del 29 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17444 del 29 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.


2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00888



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Monti Lessini o Lessini» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Monti Lessini o Lessini» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17095 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquria s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Monti Lessini o Lessini».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Monti Lessini o Lessini», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17095 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17095 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2


1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.
2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00889



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Recioto di Gambellara» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Gambellara» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17186 del 28 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquria s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Recioto di Gambellara».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Recioto di Gambellara», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17186 del 28 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17186 del 28 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.


2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00890



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Recioto di Soave» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Soave» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17106 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve "Siquria s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Recioto di Soave».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Recioto di Soave», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17106 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17106 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2


1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.
2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00891



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Soave» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Soave» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17097 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve «Siquria s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Soave».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;


Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Soave», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17097 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17097 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00892



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Soave Superiore» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17105 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l. in breve «Siquia s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Soave Superiore».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;


Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Soave Superiore», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17105 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La “Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17105 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.
2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00893



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Euganei» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16948 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Euganei».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 18037 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Colli Euganei», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16948 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16948 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.
2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00894



DECRETO 17 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vini del Piave» o «Piave» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Vini del Piave» o «Piave» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16952 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vini del Piave» o «Piave».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;


Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 18038 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Vini del Piave» o «Piave», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16952 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16952 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2


1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.
2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00895



DECRETO 17 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 171/2010 U del 23 dicembre 2010 presentata dal Consorzio di tutela vini DOC Colli Euganei con la quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 18037 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;



Decreta:

Art. 1

1. La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall’art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Colli Euganei Fior d’Arancio» o «Fior d’Arancio Colli Euganei» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2

1. La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.” di cui all’art. 1, di seguito denominata “struttura di controllo autorizzata”, dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:


a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell’Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall’Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d’idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell’applicazione dell’attività di controllo;

b) i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell’emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l’avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.



3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00896



DECRETO 17 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota congiunta, del 20 dicembre 2010, presentata dai Consorzi di tutela Lison-Pramaggiore e Piave con la quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 18038 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;


Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.



Art. 2

1. La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.” di cui all’art. 1, di seguito denominata “struttura di controllo autorizzata”, dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell’Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall’Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d’idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell’applicazione dell’attività di controllo;


b) i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell’emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l’avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.



Art. 4

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00897



DECRETO 17 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Venezia» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Venezia» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota congiunta, del 20 dicembre 2010, presentata dai Consorzi di tutela Lison-Pramaggiore e Piave con la quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Venezia»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 18035 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Venezia» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.



Art. 2

1. La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.” di cui all’art. 1, di seguito denominata “struttura di controllo autorizzata”, dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell’Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall’Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d’idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell’applicazione dell’attività di controllo;


b) i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell’emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l’avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.



Art. 4

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.


Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00898



DECRETO 18 gennaio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Lison» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Lison» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota congiunta, del 20 dicembre 2010, presentata dai Consorzi di tutela Lison-Pramaggiore e Piave con la quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Lison»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 18034 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 2909 del 18 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;



Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.", con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Lison» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2

1. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti



dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4


1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00899



DECRETO 18 gennaio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lison Pramaggiore» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Lison Pramaggiore» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16947 del 27 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lison Pramaggiore».

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 18034 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOC «Lison Pramaggiore», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16947 del 27 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.



2. La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16947 del 27 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell’autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell’incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A00900

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-014) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)*</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)*</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 1 0 2 0 2 *

€ 4,00

